



Contratto per l'affidamento diretto di importo inferiore a euro 139.000 ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. n.51 del D.L. 77 del 31/5/2021 nella forma di Accordo Quadro di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, del medesimo decreto - CIG 90015222F2.

recante patti e condizioni per le prestazioni di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, 31 comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»)

Tra Provincia **di Pesaro e Urbino**, pubblica amministrazione, con sede in Pesaro (CAP 61121), provincia di PU, via Gramsci, 4, (codice fiscale 00212000418 partita IVA 00212000418), nel seguito individuata semplicemente **«Amministrazione committente»**, qui rappresentata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di competenze all'assunzione degli atti con rilevanza esterna e di natura contrattuale, dal Dott. Marco Domenicucci,

nella sua qualità di Direttore Generale;

e la società/Professionista

TECNOSTUDI – STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ROLANDO GIRELLI E ING. FABIO FABBRI, corrente in Pesaro 61122 (PU), via degli Abeti, 300 (codice fiscale 02130690411 e partita IVA 02130690411), nel seguito denominata semplicemente **«Professionista»**, qui rappresentata dall'**ing. Rolando Girelli** nato a [REDACTED] – C.F. [REDACTED] in qualità di contitolare;

premesso

che tra le parti è stata conclusa la procedura di affidamento ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, con determinazione numero 1402 in data 09/12/2021, si stipula e si conviene quanto segue.

art. 1. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione committente affida al Professionista la prestazione dei servizi di cui alle specificazioni che seguono.

2. I servizi in affidamento sono qualificabili come attività di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. I servizi sono affidati ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, primo periodo, 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti così come modificato dal D.L. n. 76 del 2020, modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021
4. Oggetto, durata, luogo e compenso dell'incarico sono regolati dal presente contratto, al quale è assegnato il seguente CIG 90015222F2
5. I servizi di verifica preventiva della progettazione di cui al citato art. 26 che l'Amministrazione committente intenderà assegnare mediante il procedimento oggetto del presente affidamento, sono individuati dalla stessa Amministrazione committente e oggetto di Ordine di Esecuzione ogni volta che lo ritenga opportuno, man mano che se ne presenti la necessità, nell'ambito dell'accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 1, del Codice dei contratti e alle condizioni di al comma 3 della stessa norma, mediante specifico **Ordine di esecuzione** di cui all'articolo 8 (nel seguito semplicemente «**Ordine di esecuzione**»).

art. 2. Obblighi legali, esclusioni

1. Il Professionista è vincolato all'osservanza delle norme del codice civile che disciplinano i rapporti contrattuali, in quanto applicabili, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di contratti pubblici.
2. Nell'espletamento del servizio affidato deve osservare e far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti e contabilità pubblica, in quanto applicabili, con particolare riferimento al diritto dell'Unione Europea e al diritto interno di recepimento. Essa è altresì obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente.
3. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterna e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente.
4. Sono escluse dal presente Accordo Quadro le prestazioni:
 - a) di arbitrato e quelle assimilabili o riconducibili a controversie tra l'Amministrazione committente e i suoi contraenti; sono altresì escluse le prestazioni riservate di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 o quelle riservate in via esclusiva ad altre professioni ordinistiche;
 - b) per le quali è necessaria l'immedesimazione organica o non è prevista la delega, quali: richiesta del CUP e del CIG, accesso ai servizi di ANAC quali il SIMOG, l'Osservatorio, il Casellario delle imprese, la AVCPass, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il sito del Ministero delle infrastrutture o il sito regionale dell'Osservatorio e l'accesso ai servizi del MEF quali la Banca Dati degli appalti pubblici o la gestione dei flussi di spesa.

art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi consistono nelle verifiche preventive della progettazione di

qualunque livello di approfondimento previsto dalla normativa sottoposte dall'Amministrazione committente. In particolare le verifiche accertano: nelle seguenti prestazioni:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adequatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

2. Per «prestazione» si intende, volta per volta, il procedimento individuato con apposito **Ordine di esecuzione** di cui all'articolo 8.

art. 4. Condivisione delle istruttorie e dell'attività oggetto delle prestazioni

1. Tutte le prestazioni di cui all'articolo 3, sono effettuate in coordinamento con le pertinenti strutture interne dell'Amministrazione committente.
2. Tutti gli atti di cui all'articolo 3, sono pertanto condivisi dalle competenti strutture interne dell'Amministrazione committente.
3. In assenza di condivisione motivata da gravi negligenze del Professionista, comportanti errori od omissioni che possono compromettere il procedimento amministrativo, il corrispettivo della prestazione, può essere decurtato in una misura variabile da un minimo costituito dall'importo della penale giornaliera ad un massimo costituito dal limite delle penali di cui all'articolo 9, comma 4.

art. 5. Riservatezza e obbligo di astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene ogni altra notizia che possa influire sulla correttezza, trasparenza e parità di condizioni nei procedimenti.
2. Il personale del Professionista è direttamente responsabile degli atti affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza.
3. Il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse nelle quali dovesse in qualche modo essere interessata, direttamente o indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
4. La violazione del presente articolo comporta la possibilità, da parte dell'Amministrazione committente, di rescindere immediatamente l'incarico, senza altro adempimento e senza necessità di ulteriore motivazione.

art. 6. Determinazione del corrispettivo complessivo dell'Accordo Quadro

1. Tenuto conto del contenuto specializzato e complesso della materia, il corrispettivo (onnicomprensivo di onorari e spese) dell'intero Accordo Quadro è determinato contrattualmente nell'importo complessivo di **euro 138.000,00 (centotrentottomila)**, fermo restando che tale importo costituisce l'importo massimo raggiungibile in funzione degli Ordini di esecuzione impartiti dalla Provincia, mentre quest'ultima ne potrà sempre disporre la riduzione non essendo in alcun modo obbligata a conferire le singole prestazioni mediante gli "Ordini di esecuzione".

Contribuisce alla determinazione dell'importo complessivo di cui sopra l'ammontare di ciascuno degli Ordini Esecutivi, calcolato al netto del ribasso d'asta offerto, su ogni ordine di esecuzione;

2. Il corrispettivo deve essere maggiorato del contributo previdenziale (attualmente del 4%) e dell'I.V.A., alle aliquote di legge in vigore al momento della fatturazione, (attualmente al 22% su imponibile e contributo), che non concorrono all'importo contrattuale, per cui l'impegno di spesa complessivo deve essere adeguato di conseguenza.

art. 7. Assunzione degli impegni di spesa e obbligazioni del Professionista

1. L'Amministrazione committente è vincolata e impegnata all'attuazione del presente Accordo Quadro limitatamente all'impegno di spesa, o agli impegni di spesa se più d'uno, assunti con provvedimento espresso ai sensi dell'ordinamento contabile della stessa Amministrazione e comunicato al Professionista con l'Ordine di esecuzione di cui all'articolo 8.
2. La parte di Accordo Quadro per la quale non sia assunto o non sia ancora assunto specifico impegno di spesa:
 - a) per l'Amministrazione committente costituisce mera opzione, senza che dia luogo ad alcun vincolo, il cui esercizio può avvenire esclusivamente mediante assunzione di ulteriore impegno di spesa ed emissione dell'Ordine di esecuzione di cui all'articolo 8;
 - b) per il Professionista costituisce obbligo unilaterale e promessa irrevocabile, all'esecuzione di ulteriori prestazioni alle condizioni, non meno vantaggiose per l'Amministrazione committente, rispetto a quelle previste nel presente Accordo Quadro, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile.

art. 8. Modalità di espletamento delle prestazioni: Ordine di esecuzione

1. Per lo svolgimento delle singole prestazioni, l'Amministrazione committente trasmette al Professionista un **Ordine di Esecuzione**, concernente le prestazioni stesse, eventualmente corredato da note, commenti o argomentazioni svolte dalla stessa Amministrazione committente.
2. su ogni ordine di esecuzione emanato dall'Amministrazione committente il professionista dovrà offrire un ribasso in percentuale sull'importo posto a base di gara;
3. All'interno dell'**Ordine di esecuzione** sono definiti:
 - a) l'intervento per il quale deve essere avviato il procedimento di collaborazione, le sue caratteristiche determinanti e l'eventuale consistenza economica.
 - b) le attività pertinenti il procedimento di cui alla lettera a), nell'ambito di quelle previste

dall'Accordo Quadro;

c) la misura del corrispettivo a favore del Professionista per la prestazione ordinata, non superiore all'importo previsto;

d) il termine in giorni per lo svolgimento delle prestazioni ordinate;

e) l'impegno di spesa, secondo una delle seguenti modalità:

e.1) se già assunto e trasmesso in precedenza, l'importo di pertinenza delle prestazioni ordinate e l'importo residuo disponibile (intendendosi con quest'ultimo l'impegno di spesa originario decurtato dal corrispettivo di cui alla lettera c);

e.2) gli estremi e l'importo dell'impegno di spesa assunto di pertinenza della singola prestazione affidata nell'ambito dell'Accordo Quadro.

4. Il Professionista svolge e conclude le prestazioni, mediante trasmissione all'Amministrazione committente delle conclusioni o degli atti richiesti, nei termini e alle condizioni previste mediante nota riepilogativa delle prestazioni svolte. Fermi restando i principi di tempestività e massima celerità, tutte le trasmissioni tra l'Amministrazione committente e il Professionista avvengono di norma a mezzo di posta elettronica ordinaria, salvo il caso eccezionale di documentazione cartacea non riducibile al formato digitale senza operazioni complesse.

5. Gli importi dei corrispettivi sono corrisposti, entro i 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, relativi a ciascun singolo **Ordine di esecuzione** alla conclusione della stessa prestazione.

6. Dall'importo contrattuale di cui all'articolo 6, comma 1, sono detratti, volta per volta, i corrispettivi delle singole prestazioni di cui al comma 4. In ciascun **Ordine di esecuzione** è riportato l'importo residuo ancora disponibile rispetto all'Accordo Quadro.

7. Con l'**Ordine di esecuzione** possono essere richieste e concordate la presenza (o le presenze) in sito da parte di professionista del Professionista, determinate volta per volta, sulla base del Piano Tariffario.

art. 9. Durata dell'incarico, termini di esecuzione, penali

1. L'efficacia del presente contratto decorre dal ricevimento da parte della Società affidataria di copia del contratto sottoscritto dall'organo competente dell'Amministrazione committente, corredato dagli estremi di assunzione dell'impegno di spesa pertinente, relativo al primo ordine di esecuzione, ed ha durata per i successivi 4 (quattro) anni,

2. Per ciascuna prestazione affidata a mezzo dell'**Ordine di esecuzione**, questa inizia a partire dalla messa a disposizione della Società affidataria degli atti, notizie e indicazioni necessarie al suo svolgimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, fermo quanto previsto dal comma 5.

3. In ogni caso l'efficacia del presente Accordo Quadro cessa al verificarsi della prima delle seguenti condizioni:

a) alla data corrispondente a 4 (quattro) anni successivi alla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del Codice;

b) all'esaurimento dell'importo complessivamente impegnato di cui all'articolo 6, comma 1;

4. Per ogni giorno di ritardo sull'adempimento della prestazione relativa al singolo **Ordine di**

esecuzione, se attribuito alla responsabilità del Professionista, è applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del relativo corrispettivo di pertinenza, fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dello stesso. Raggiunta quest'ultima misura l'Amministrazione committente può risolvere l'Ordine di esecuzione o, in alternativa l'intero Accordo Quadro.

5. Tutti i termini previsti per le prestazioni, anche ai fini delle penali, restano sospesi tra il momento della trasmissione degli atti dal Professionista all'Amministrazione committente e il momento della restituzione con la condivisione, il nulla-osta o altro invito a proseguire nel procedimento. In altri termini restano sospesi per tutti i periodi di interruzione non imputabili alla Società affidataria e riprendono a decorrere solo dopo che siano cessate le condizioni che hanno causato la sospensione o l'interruzione, con automatica proroga e differimento per un periodo pari alla sospensione o interruzione.
6. I termini sono calcolati secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
7. Eventuali integrazioni delle condizioni contrattuali, compresa l'entità del corrispettivo, sono ammesse solo con provvedimento dell'Amministrazione committente nei limiti previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti e nel limite di importo di cui all'articolo 6, comma 1. Tali prestazioni, se non altrimenti definibili sotto il profilo economico, sono stabilite a vacazione nella misura massima dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

art. 10. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, i pagamenti di cui al precedente articolo 8 sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto dedicato in relazione al quale si dichiarano le seguenti informazioni: conto acceso presso Banca di Pesaro Ag. 3 Via Milano, intestato a TECNOSTUDI individuato dal codice IBAN : IT 79 U 08826 13307 000000056231 sul quale i soggetti autorizzati ad operare sono i seguenti:
 - a) **GIRELLI ROLANDO**, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale: [REDACTED]
 - b) **FABBRI FABIO**, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED]; codice fiscale: [REDACTED]
2. Le eventuali modificazioni delle condizioni di cui al comma 1, sono comunicate all'Amministrazione committente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi. In assenza l'Amministrazione committente sospende i pagamenti.
3. La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità comporta la nullità del contratto.

art. 11. Indicazione nominativa del soggetto responsabile

1. In analogia con l'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2011, il soggetto che svolgerà personalmente il servizio è direttamente da uno o più componenti dello Studio Associato Tecnostudi.
2. Parti limitate delle prestazioni, che non richiedono responsabilità professionale, possono essere svolte dagli altri soggetti terzi, previa comunicazione scritta all'Amministrazione committente, senza che questo costituisca subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 3,

lettera a), del Codice dei contratti.

art. 12. Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, la Società affidataria dichiara di aver stipulato polizza assicurativa A121C532443-LB in data 11/10/2021, con Lloyd's Insurance, con scadenza 25/10/2022, soggetta a rinnovo automatico, con un massimale di euro 4.000.000,00, a copertura dei rischi professionali derivanti dalle attività previste dal presente contratto. Tale assicurazione soddisfa l'obbligazione di cui all' dell'articolo 31, comma 11, primo periodo, del Codice dei contratti.
2. Il Professionista dichiara che alla data odierna non sussistono vertenze il cui esito possa compromettere o intaccare la copertura assicurativa di cui al comma 1. Qualora si verificasse tale circostanza, il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente tale condizione all'Amministrazione committente.

art. 13. Condizioni sospensive

1. In tutti i casi l'Amministrazione committente, senza necessità di motivazione:
 - a) può disporre l'interruzione o la sospensione dell'incarico dietro pagamento proporzionale dei corrispettivi relativi alle parti di prestazioni svolte dalla Società affidataria;
 - b) è libera di affidare a terzi una o più prestazioni già riconducibili all'Accordo Quadro, senza che ciò costituisca motivo alcuno di eventuali rivendicazioni da parte del Professionista.
2. È facoltà del Professionista, rifiutare o rinunciare ad una singola prestazione, purché tale rifiuto o rinuncia sia tempestivamente annotato sul relativo **Ordine di esecuzione**, qualora sia ritenuta eccessivamente onerosa o non remunerativa. Se il rifiuto perviene tardivamente o a prestazioni iniziate si applicano le norme civilistiche sul recesso dal contratto, limitatamente alla prestazione dedotta dall'Ordine di esecuzione.

art. 14. Disposizioni finali e transitorie

1. Il soggetto che sottoscrive per conto del Professionista è individuato nella persona dell'ing. Rolando Girelli.
2. Il servizio in oggetto risulta presente, nei termini e alle condizioni generali applicabili, sul mercato elettronico gestito dal M.E.P.A.
3. Il presente contratto costituisce appalto di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera s), del Codice dei contratti, pertanto è sottratto alla disciplina di cui all'articolo 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004, all'articolo 1, commi 9 e 56, della legge n. 266 del 2005, all'articolo 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244 del 2007, agli articoli 7, commi da 6 a 6-quater, e 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 46 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Li 13/12/2021

Per il Professionista

Studio Tecnico Associato Tecnostudi

per l'Amministrazione committente

Il Direttore Generale

Ing. Rolando Girelli

(documento sottoscritto digitalmente)

Dott. Marco Domenicucci

(documento sottoscritto digitalmente)